

COMUNE DI MEINA

Provincia di Novara

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7

OGGETTO: : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Carica	Presente	Assente
CUMBO PAOLO	SINDACO	X	
FALCIANO GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
BOSSI FRANCO	CONSIGLIERE	X	
VIGNATI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
BORRONI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
LUPPI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
MOTTA ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
CRISTINA SIMONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
ZULLINO FABIO	CONSIGLIERE		X
PRADELLA ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
FERRARESE ANDREA ETTORE	CONSIGLIERE	X	
PISACRETA MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
GIACHINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
	Totale:	11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. PAOLO CUMBO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art.1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011);
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 - la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
 - è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
- da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio

delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);

- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011);

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, ed alle esigenze di bilancio, aumentare l'aliquota di base dallo 0,95% al 1,06% ;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;
- l'art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

Presenti undici consiglieri, astenuti due consiglieri (Pradella e Ferrarese), con sette voti favorevoli e due voti contrari (consiglieri Pisacreta e Giachino) resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) -Di approvare l'aumento dell'aliquota di base che con la presente deliberazione viene fissata al 1,06% con decorrenza 1/1/2013;
- 2) -Di dare atto che con il presente atto le aliquote per imposta municipale propria per l'anno 2013 sono fissate come segue:

- a) aliquota per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
- b) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993;
- c) aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento (aumento dallo 0,95% al 1,06%);

Di confermare che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400;

3).-Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i..

IL PRESIDENTE
F.to PAOLO CUMBO

IL CONSIGLIERE
F.to Giorgio Falciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPINA CASTELLANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17 AGO. 2013 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)

[] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000

Meina, 27 AGO. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPINA CASTELLANO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Meina, 27 AGO. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO